



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

| | |
|------------------------------|---|
| Avv. Bruno De Carolis | Presidente |
| Dott.ssa Claudia Rossi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| Avv. Massimiliano Silvetti | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| Avv. Michele Maccarone | Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario [Estensore] |
| Prof. Avv. Maddalena Rabitti | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 26/09/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

Il ricorrente, per il tramite di un legale, contesta la legittimità delle segnalazioni negative a suo nome nei Sistemi di Informazioni Creditizie, relative a due finanziamenti accesi, rispettivamente, il 22 ottobre 2008 e il 7 ottobre 2006, con l'intermediario resistente. Denuncia in particolare di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione previsto dall'art. 4, comma 7, del "Codice di Deontologia e Buona Condotta".

Chiede, pertanto, la cancellazione delle segnalazioni negative a suo nome presenti presso i S.I.C. e la refusione delle spese legali sostenute per lo svolgimento del procedura, quantificate in € 490,00 come da nota spese depositata.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario fa presente che, come si evince dalla documentazione prodotta, i finanziamenti accesi dal ricorrente hanno avuto fin dall'inizio un andamento irregolare, così da rendere necessari numerosi solleciti



e il ricorso a società terze per il recupero dei crediti. Non avendo tali iniziative sortito alcun effetto, sono stati inoltrati, a mezzo del servizio POSTEL, rispettivamente in data 26 novembre 2011 e 23 marzo 2012, i previsti preavvisi di imminente iscrizione nei S.I.C. e successivamente, con note del 15 giugno 2012 e 30 aprile 2012, le comunicazioni, a mezzo raccomandata, di decadenza dal beneficio del termine. Ricorda inoltre che le posizioni in questione presentano ancora una situazione di inadempienza e alla data delle controdeduzioni registrano un saldo a debito del ricorrente, rispettivamente, di € 11.534,99 e di € 1.289,36. Ritiene in conclusione di aver correttamente applicato la normativa vigente e, per quanto riguarda la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di preavviso richiama la dec. n. 3089/2012 del Collegio di coordinamento dell'Arbitro secondo la quale, pur in assenza della spedizione del preavviso a mezzo raccomandata, la conoscenza dello stesso può essere desunta dai fatti offerti dagli atti della controversia.

Quanto alle richieste di rimborso delle spese legali, l'intermediario ritiene che la stessa vada rigettata perché trattasi di spese non necessarie per lo svolgimento della procedura presso l'Arbitro.

Chiede pertanto che il ricorso venga respinto perché infondato in fatto e in diritto.

In replica alle controdeduzioni il procuratore del ricorrente fa rilevare che dalla documentazione fornita dall'intermediario non possono desumersi elementi di prova né della effettiva trasmissione del preavviso né della sua ricezione.

In risposta, l'intermediario respinge i contenuti della replica richiamando le numerose comunicazioni indirizzate al ricorrente a fronte dei suoi ripetuti inadempimenti, tutte inviate tramite il servizio POSTEL che conferisce caratteristiche di tracciabilità delle comunicazioni inoltrate a suo mezzo.

DIRITTO

La questione posta dal ricorso attiene alla legittimità delle segnalazioni negative effettuate dall'intermediario presso i Sistemi di Informazioni Creditizie a fronte dei ripetuti inadempimenti da parte del ricorrente degli obblighi restitutori relativi a due finanziamenti, inadempimenti sulla cui esistenza non sussiste controversia fra le parti. In proposito è noto che, secondo la disciplina vigente [art.



12 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e art. 4, comma 7 del “Codice di Deontologia e Buona Condotta”, affinché la segnalazione alle centrali rischi private del nominativo di un debitore, quale cattivo pagatore, possa essere considerata legittima è necessario che essa sia preceduta dal preavviso di imminente iscrizione previsto dal citato art. 4, comma, 7, del Codice deontologico. Tale norma stabilisce che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti il partecipante [ai sistemi informativi] ... avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”. Rivestendo il preavviso natura di atto recettizio, perché possa produrre i suoi effetti è poi necessario che esso giunga effettivamente a conoscenza del debitore e tale circostanza, come più volte ribadito dal Collegio (cfr., fra le tante, dec. n. 1831 del 29.9.2011) può essere provata mediante la produzione in giudizio da parte dell’intermediario della lettera raccomandata con cui il preavviso è stato trasmesso, corredata almeno della ricevuta di spedizione rilasciata dall’ufficio postale, che, secondo la giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass., Sez. III civ. 8 agosto 2007, n. 17417), è idonea a fondare una presunzione di ricezione da parte del destinatario.

Nel caso di specie l’intermediario non è stato in grado di produrre tale documentazione, ma sostiene che la prova dell’avvenuta adempimento dell’obbligo ex art. 4, comma 7, del Codice deontologico possa comunque desumersi dall’invio delle comunicazioni di preavviso a mezzo del servizio POSTEL che fornirebbe una presunzione di ricezione non dissimile da quella che accede alla spedizione a mezzo raccomandata. Il Collegio non ritiene tuttavia che tale assunto possa essere condiviso atteso che il servizio POSTEL, almeno nella sua configurazione attuale, fornisce certezza alla spedizione della corrispondenza, ma, non prevedendo alcuna modalità di tracciabilità del suo inoltro, non ne garantisce, al pari della corrispondenza ordinaria, la ricezione da parte del destinatario (cfr. dec. n. 3766/2012; dec. 2774/2013). Quanto poi al richiamo operato dalla parte ai principi enunciati dal Collegio di coordinamento con la dec. n. 3089/2012, il Collegio osserva che negli atti del procedimento non sono rinvenibili elementi ulteriori idonei a fondare anche solo una presunzione di conoscenza dell’imminente segnalazione nei SIC da parte del ricorrente.

Da tutto quanto sopra è pertanto da concludere che nel caso in esame la segnalazione alle Centrali rischi private, in quanto effettuata in carenza delle condizioni richieste dalla disciplina vigente, risulti illegittima e che tale illegittimità



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

si estenda altresì al trattamento dei dati concernente la diffusione di evidenze negative a carico del ricorrente. Il Collegio dispone pertanto che le evidenze presenti presso i S.I.C. a carico del ricorrente vengano senza indugio cancellate dall'intermediario resistente.

Il Collegio ritiene, inoltre, ammissibile il risarcimento del danno correlato delle spese sostenute per l'intervento del legale che ha curato gli atti del procedimento, considerato che la procedura presso l'ABF non esclude la possibilità per il ricorrente di farsi rappresentare da un legale. Dispone pertanto che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 200,00 (duecento/00), determinato in via equitativa, a ristoro delle spese sostenute per l'assistenza legale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS